



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 388 DEL 21 giugno 2007

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 21 giugno 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'AIA sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 42

a) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Franco SOLDATI – Presidente Soc. Udinese e sigg. Luigi INFURNA – Marco DEL PRETE – Tesserati Soc. Udinese: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 40 comma 3 NOIF.;

Soc. UDINESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva.

Il procedimento

Con provvedimento del 30/3/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Giorgio Del Prete, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Soc. Udinese, Franco Soldati e Luigi Infurna, rispettivamente presidente e dirigente della Soc. Udinese, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 40, n. 3, delle NOIF, nonché la Soc. Udinese per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati.

La discussione del deferimento dinanzi alla Commissione è stata fissata per il giorno 31/5/2006, ma su istanza della Soc. Udinese è stata rinviata alla data odierna.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che non vi sarebbe violazione dell'art. 40 delle NOIF, in quanto il concetto di "famiglia" andrebbe interpretato in senso ampio, e che, in ogni caso, non vi sarebbe stata alcun comportamento in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 del CGS. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della ammonizione per il Del Prete, della inibizione per quattro mesi per Soldati, dell'inibizione per quattro mesi per Infurna e dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Udinese.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato i motivi già esposti nella memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, precisando che la nuova istanza di rinvio presentata dalla Soc. Udinese in data 14/5/2007, motivata dalla necessità di entrare in possesso di un parere redatto dell'Ufficio legale della Figc, va ritenuta rinunciata.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che i comportamenti dei deferiti siano censurabili.

Dalla relazione dell'Ufficio indagini risulta che, al momento della richiesta di tesseramento, il Del Prete aveva una residenza effettiva diversa da quella per cui, secondo quanto disposto dall'art. 40, n. 3, delle NOIF, è consentito il tesseramento di calciatori con età inferiore ai 16 anni (residenza con la propria famiglia nella regione dove ha sede la società interessata o in una provincia confinante con la regione stessa): infatti, il Del Prete aveva trasferito la propria residenza nel Comune di Palmanova (prov. Udine), presso l'abitazione dello zio.

Ne deriva che, conformemente all'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, il tesseramento del calciatore Del Prete da parte della Soc. Udinese è avvenuto in contrasto con quanto previsto dalla normativa federale posta a tutela dei giovani calciatori.

A tale situazione, riconducibile alla violazione dei doveri del tesserato di cui all'art. 1 del CGS, con riferimento all'art. 40, n. 3, delle NOIF hanno contribuito sia il Del Prete, che non ha effettivamente trasferito la propria residenza con la propria famiglia, sia il dirigente Infurna, che ha omesso di esercitare la dovuta attività di vigilanza, sia il presidente Soldati, che si è limitato ad apporre la materiale sottoscrizione sulle richieste di tesseramento.

Alla responsabilità dei tesserati segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Per tali motivi, disattesa ogni argomentazione difensiva diretta ad interpretare estensivamente il concetto di "famiglia" di cui all'art. 40 delle NOIF e valutata la diversità del comportamento dei deferiti nella vicenda, la Commissione ritiene che le condotte poste in essere nell'ambito del delicato settore dell'attività sportiva giovanile, cui l'ordinamento federale deve garantire la massima tutela e attenzione, debbano essere sanzionate nella misura indicata nel dispositivo.

Il dispositivo

Per questi motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della ammonizione a Giorgio Del Prete, dell'ammonizione a Franco Soldati, dell'inibizione per mesi uno a Luigi Infurna e dell'ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Udinese.

Sig. Salvatore ARONICA – Tesserato Soc. Reggina: violazione art. 9 bis comma 1 C.G.S.;
Soc. REGGINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva.

Il procedimento

Con provvedimento del 18/5/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Salvatore Aronica, calciatore della Soc. Reggina, per violazione dell'art. 9 bis, comma 1, del CGS, per avere proferito, nel corso della gara Reggina-Lazio del 12/3/2007, una frase di contenuto razzistico nei confronti del calciatore Ayodele Stephen Makinwa, nonché la Soc. Reggina per violazione dell'art. 2, comma 4, del CGS, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, innanzitutto, che l'Aronica non avrebbe proferito alcuna frase di contenuto razzistico nei confronti del Makinwa, ma si sarebbe limitato a reagire con altra espressione ad uno scontro di gioco; in secondo luogo, che la vicenda sarebbe priva di riscontri oggettivi, in quanto le versioni dell'Aronica e del Makinwa sono contrastanti; in terzo luogo, mancherebbe qualsiasi supporto istruttorio e probatorio, non essendoci atti con valore di prova privilegiata; che, in ogni caso, non sussisterebbe responsabilità oggettiva a carico della Società.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara per l'Aronica e a quella dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Reggina.

È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale ha illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, eccependo l'inammissibilità del deferimento in quanto il fatto è avvenuto nel corso della gara e, quindi, avrebbe dovuto essere rilevato dagli ufficiali di gara, con la conseguenza che la Procura federale avrebbe dovuto segnalarlo al Giudice sportivo ai sensi dell'art. 31, a3), del CGS. Di conseguenza, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del deferimento e, in subordine, il proscioglimento da ogni addebito.

I motivi della decisione

In via preliminare, la Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva che l'eccezione di inammissibilità del deferimento non può essere accolta, in quanto l'obbligo di segnalazione al Giudice sportivo di cui all'art. 31, a3), del CGS è previsto esclusivamente per i casi di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall'arbitro, questi ultimi tassativamente elencati dalla norma stessa.

Nel merito, la Commissione rileva che dalla relazione dell'Ufficio indagini non risulta con certezza il contenuto della frase che, a seguito di un contrasto di gioco, l'Aronica ha rivolto al Makinwa. Infatti, mentre il Makinwa ha affermato che essa ha avuto contenuto razzistico, l'Aronica ha sostenuto che essa ha avuto solo contenuto ingiurioso.

Si tratta di due posizioni contrastanti, che, in mancanza di qualsiasi altro riscontro probatorio, non consentono alla Commissione di affermare che vi è stata una violazione dell'art. 19 bis, comma 1, del CGS, secondo il quale costituisce discriminazione, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica.

La Commissione, però, rileva che il comportamento dell'Aronica, il quale ha ammesso di aver rivolto una espressione offensiva nei confronti dell'avversario, risulta comunque sanzionabile in quanto ingiurioso.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell'Aronica, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell'art. 2, comma 4, del CGS.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 sia a Salvatore Aronica, sia alla Soc. Reggina.

b) DEFERIMENTI PROCURA ANTIDOPING CONI

a carico:

sig. Marcello COTTAFAVA e dott. Giuseppe PALAIA

Il procedimento

A seguito del controllo antidoping effettuato il giorno 25/3/2007, al termine della gara Lecce-Arezzo valevole per il campionato di Serie B Tim, è stata riscontrata la positività del calciatore Marcello Cottafava, tesserato per la Soc. Lecce. In particolare, le analisi effettuate presso il Laboratorio antidoping di Roma hanno evidenziato la presenza nel campione biologico di tuaminoeptano.

Conseguentemente, la Commissione - con decisione del 4/5/2007, atto dovuto di natura non discrezionale - ha sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva il calciatore Cottafava. In data 10/5/2007, la Commissione di appello federale ha respinto il ricorso contro tale provvedimento proposto dal calciatore.

In data 18/5/2007, l'Ufficio di procura antidoping del CONI ha ascoltato il Cottafava in merito alla positività riscontrata. Questi, non contestando le risultanze delle analisi eseguite dal Laboratorio, ha dichiarato che la positività era da ricondursi all'uso di un prodotto (Rinofluimicil) utilizzato al fine di curare uno stato febbrile di origine influenzale; che tale prodotto gli era stato prescritto dal medico sociale dott. Palaia; che, peraltro, prima dell'assunzione, avendo letto nel bugiardino del farmaco che esso non doveva essere utilizzato da sportivi, aveva immediatamente telefonato al medico sociale e che quest'ultimo lo aveva rassicurato in quanto il farmaco non aveva il "bollino"; che, infine, lo stesso medico glielo aveva somministrato prima della gara e che, in sede di prelievo antidoping, era stato regolarmente segnalato.

Nella stessa data, l'Ufficio di procura antidoping ha ascoltato anche il dott. Giuseppe Palaia, medico sociale della Soc. Lecce. Questi, dopo aver confermato le dichiarazioni rese dal Cottafava, ha riconosciuto di aver commesso un errore, precisando di aver considerato i farmaci Rinazina e Rinofluimicil "vasocostrittori di pari importanza farmacologia in quanto entrambe le sostanze contenute (nafazolina e tuaminoeptano) simpaticomimetiche con azione principale vasoattiva (vasocostrittori)", il tutto in riferimento alle domande esplicative rivolte al CEFT che considera l'uso di imidazolici simpaticomimetici (Rinazina) consentiti per uso topico e in considerazione del fatto che nelle utili confezioni è stato eliminato il pittogramma rosso che contraddistingue i contenitori della Rinazina e del Rinofluimicil, di cui alla legge n. 367/2000.

Successivamente, l'Ufficio di procura antidoping ha provveduto a disporre il deferimento sia del Cottafava, sia del Palaia dinnanzi agli Organi della giustizia competenti con atto del 29/5/2007 n. 734/UPA/ST, che è stato trasmesso a questa Commissione, unitamente all'intero fascicolo, dal Segretario generale della F.I.G.C. con lettera del 30/5/2007, prot. 6501.22.

Dopo la rituale notifica del provvedimento di convocazione avanti alla Commissione, sia il Cottafava sia il Palaia hanno inviato memorie difensive, nelle quali non si contesta l'esito delle analisi e si confermano sostanzialmente le dichiarazioni rese all'Ufficio di procura antidoping. In particolare, si rileva che la positività è riconducibile all'assunzione di un

farmaco debitamente prescritto dal medico sociale, che tale assunzione è avvenuta a soli fini terapeutici, che il farmaco utilizzato è un prodotto da banco, vendibile senza prescrizione medica e non presenta il pittogramma rosso attestante la presenza di sostanze vietate, che il tuaminoeptano è stato inserito per la prima volta dalla WADA nella lista delle sostanze proibite soltanto dal 2007, che, pertanto, il Cottafava ha agito in assoluta buona fede e senza alcuna colpa, avendo adottato tutte le precauzioni necessarie; che il dott. Palaia ha prescritto tale farmaco perché non sapeva che, a partire dal 2007, il tuaminoeptano era stato inserito dalla WADA nella lista delle sostanze proibite. In diritto, si osserva che l'esatta qualificazione della violazione contestata al dott. Palaia andrebbe effettuata in termini di "possesso di sostanze vietate" ex art. 2.6 Regolamento dell'attività antidoping; che nel caso di specie troverebbero applicazione le sanzioni di cui all'art. 10.3; che, eventualmente, troverebbe applicazione l'art. 13 del Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione delle sanzioni minime.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante dell'Ufficio di procura antidoping, il quale - richiamando le conclusioni di cui all'atto di deferimento - ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi sei per il Cottafava e per anni due per il Palaia.

Sono comparsi altresì i deferiti assistiti dai propri difensori, i quali, dopo aver illustrato i motivi difensivi, hanno insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

Come è risultato anche in sede di discussione, nella fattispecie non è contestato:

- a) che gli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati sono stati eseguiti correttamente;
- b) che nel campione biologico è stata evidenziata la presenza di tuaminoeptano, sostanza inserita nella lista delle sostanze proibite;
- c) che la presenza di tuaminoeptano è stata determinata dalla utilizzazione da parte del Cottafava di un prodotto farmaceutico (Rinoflumičil) al fine di curare uno stato febbrile di origine influenzale;
- d) che il farmaco è stato assunto su prescrizione del medico sociale dott. Palaia.

In considerazione di tali circostanze di fatto, la Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, lette le memorie difensive, sentiti i deferiti e i loro difensori, osserva quanto segue.

La presenza di una sostanza proibita in un campione biologico di un atleta integra la violazione del Regolamento dell'attività antidoping, ai sensi dell'art. 2.1. Infatti, il fatto che il medico di una Società si assuma la responsabilità della utilizzazione da parte di un calciatore di farmaco contenente una sostanza proibita non fa venir meno l'obbligo dell'interessato di accertare la natura del farmaco stesso e di ottemperare agli obblighi previsti (art. 2.1.1.).

Nel caso di specie, tuttavia, nessuna colpa può essere attribuita al Cottafava, tenuto conto sia del fatto che il tuaminoeptano (contenuto nel farmaco Rinoflumičil) rientra non tra le sostanze "vietate", ma tra quelle "specifiche" (coma da Lista WADA 2007), cioè tra quelle sostanze che, a norma dell'art. 10.3, possono provocare più facilmente delle violazioni "involontarie" del Regolamento antidoping per la diffusa presenza nei prodotti medicinali o perché è improbabile che possano essere utilizzate efficacemente come agente dopante; sia del fatto che il calciatore ha esercitato la massima cautela e attenzione, perché, una volta accortosi della avvertenza contenuta nel bugiardino, ha prontamente avvertito il medico sociale, assumendo il farmaco soltanto dopo aver ricevuto assicurazioni in tal senso; sia, ancora, del fatto che, al momento del controllo antidoping, il Cottafava ha dichiarato spontaneamente di aver utilizzato il farmaco Rinoflumičil.

Ne deriva che, per quanto riguarda il Cottafava, può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 10.5.1 del Regolamento dell'attività antidoping, in base alla quale all'atleta che dimostri che la violazione è avvenuta senza sua colpa o negligenza, il periodo di squalifica previsto viene annullato.

Diversa, invece, risulta la posizione del dott. Palaia. Il comportamento di quest'ultimo, infatti, non è esente da colpa, in quanto sia la circostanza che il tuaminoeptano sia stato inserito dalla WADA nella lista delle sostanze proibite soltanto a partire dal 2007, sia la circostanza che la confezione del Rinoflumicil non presenta il pittogramma rosso attestante la presenza di sostanze vietate non costituiscono motivo per farne venir meno l'illiceità.

Quanto alle sanzioni applicabili, peraltro, occorre rilevare che, nella fattispecie, deve trovare applicazione non l'art. 10.4.2, che individua le sanzioni nel caso della somministrazione di sostanze vietate o metodi proibiti di cui all'art. 2.8, il quale si riferisce espressamente a casi di somministrazione di sostanze vietate, ma non sembra poter comprendere anche il caso di somministrazione involontaria di sostanze specifiche per come queste ultime sono qualificate dall'art. 10.3, bensì l'art. 10.3 che disciplina le violazioni attinenti alle sostanze specifiche, con riferimento non solo agli "atleti", ma anche a qualsiasi "persona interessata". Diversamente, infatti, si verificherebbe una distinzione non giustificata, che determinerebbe una singolare, ma al contempo irragionevole, discriminazione e disparità di trattamento (in quanto, ad esempio, in caso di violazione "involontaria", porterebbe al proscioglimento dell'atleta e alla condanna del medico alla sanzione della squalifica per un periodo minimo di quattro anni!).

Quantificazione equa della sanzione, considerato che l'assunzione del farmaco Rinoflumicil non era tesa a incrementare le prestazioni sportive, anche perché non idonea a tale scopo in quanto non agente in via sistemica, e che, d'altra parte, ove vi fosse stato il sospetto che l'uso di tale farmaco potesse essere ritenuto contrario alla normativa antidoping, sarebbe stato possibile chiedere la prevista autorizzazione al CONI, e tenendo altresì conto del comportamento tenuto dal Palaia nel corso dell'intero procedimento, appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Marcello Cottafava dalla violazione ascritta e di infliggere la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi due a Giuseppe Palaia.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 2 luglio 2007.

PUBBLICATO IN MILANO IL 21 GIUGNO 2007

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese